
COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°46 del 19/09/1997

Modificato ed integrato con:

– Deliberazione del Consiglio comunale n°11 del 05/04/2001

INDICE

- Art. 1* CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2* DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE
- Art. 3* AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE
- Art. 4* UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
- Art. 5* SPESE E CAUZIONE
- Art. 6* FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
- Art. 7* RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRAIO
- Art. 8* SANZIONI
- Art. 9* ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 2
DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

ART. 3
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali e regionali correnti nell'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili, relativi a nuove costruzioni, si intendono automaticamente autorizzati, qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili, già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione, di cui al presente articolo, è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrabi esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento, di cui all'art.22, comma 2, del Codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art.46 del predetto Regolamento di esecuzione.

ART. 4
UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art.3, è l'Ufficio di Polizia Municipale che vi provvede, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali.

Le domande, dirette a conseguire l'autorizzazione in questione, devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

ART. 5
SPESE E CAUZIONE

Per ogni domanda, di cui all'art.4, è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

ART. 6

FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento di autorizzazione, di cui al presente Regolamento, deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, di cui al successivo art.7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 7

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRAIO

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa fornito e posto in opera a cura e spese del proprietario.

ART. 8

SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt.106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.